

Claudio **DI CARA**

Schemi di
**DIRITTO
PROCESSUALE
CIVILE**


Neldiritto
Editore

XII edizione **2025**

Capitolo XVII

Gli strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione

Sommario | 1. La mediazione (d. lgs. n. 28/2010). Le novità del D.lgs. 27 dicembre 2024, n. 216. – 2. La negoziazione assistita (d.l. 132/2014, conv. in l. 162/2014). Le novità del D.lgs. 27 dicembre 2024, n. 216. – 2.1. Mediazione e negoziazione assistita.

1. La mediazione (d. lgs. n. 28/2010). Le novità del D.lgs. 27 dicembre 2024, n. 216.

Caratteri generali del procedimento di mediazione:

- La disciplina della mediazione è contenuta nel D. lgs. 28/2010, da ultimo modificato per effetto del D.lgs. 149/2022 (c.d. “decreto Cartabia”).
- L’art. 1 del D. Lgs. n. 28/2010 definisce la **mediazione** come **l’attività svolta da un terzo imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia**, anche con la **formulazione di una proposta** per la risoluzione della stessa.
- All’esito della stessa può addivenirsi ad una **conciliazione**, vale a dire alla **composizione della controversia** a seguito dello svolgimento della mediazione.
- **La mediazione si distingue in tre tipologie:**
 - **(a) mediazione facoltativa:** vi può accedere chiunque per la conciliazione di una controversia civile e commerciale, purché verta su diritti disponibili (art. 2);
 - **(b) mediazione obbligatoria:** il comma 1 dell’art. 5, d.lgs. n. 28/2010 (come modificato dal **D.lgs. 27 dicembre 2024, n. 216**) dispone che l’esperimento del procedimento di mediazione costituisce **condizione di procedibilità** della domanda *introduttiva* del giudizio per l’esercizio di un’azione relativa ad una controversia in determinate materie (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura);
 - **(c) mediazione delegata** (art. 5 *quater*, introdotto dal **d.lgs. n. 149/2022 cd. “decreto Cartabia”** e modificato dal **D.lgs. 27 dicembre 2024, n. 216**): è la mediazione disposta nel corso del giudizio, anche d’appello, dal giudice con ordinanza motivata, che può farlo sino all’udienza di rimessione in decisione, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l’esperimento di un procedimento di mediazione, che costituisce condizione di procedibilità del giudizio;
- Ai sensi dell’art. 5, comma 6, del D. lgs. 28/2010, come modificato dal D. lgs. 149/2022 (c.d. “decreto Cartabia”), la mediazione **non può essere disposta**

Caratteri generali del procedimento di mediazione:

- dal giudice (sub c), né può costituire condizione di procedibilità (sub b):**
- nei procedimenti di ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
 - nei procedimenti per convalida di licenza o di sfratto fino al mutamento del rito;
 - nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, ex art. 696-bis c.p.c.;
 - nei procedimenti possessori fino alla pronuncia dell'ordinanza cautelare;
 - nei procedimenti di opposizione o incidentali di ricognizione relativi all'esecuzione forzata;
 - nei procedimenti in camera di consiglio;
 - nell'azione civile esercitata nel processo penale;
 - nell'inibitoria dell'art. 37 Codice del consumo.
- Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, co. 1 bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di **decreto ingiuntivo**, una volta instaurato il relativo **giudizio di opposizione** e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, **l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta**; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1 bis conseguirà la **revoca del decreto ingiuntivo** (Cass., S.U. n. 19596/2020).
- È ammesso il **patrocinio a spese dello Stato se è raggiunto l'accordo di conciliazione** fatta eccezione per le controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti (artt. 15 bis e ss.)

I mediatori e gli organismi di mediazione

- Può diventare **mediatore** chiunque sia in possesso di un diploma di laurea, almeno triennale o sia iscritto in un albo professionale. Per acquisire la qualifica di mediatore è necessario frequentare un corso, tenuto da **organismi di mediazione** (pubblici o privati), che presentino requisiti di serietà ed efficienza (art. 16) iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della giustizia, e superare una prova di valutazione finale.
- Gli **avvocati** iscritti all'albo **sono mediatori di diritto** (art. 16, co. 4 bis); in particolare:
- all'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto ad informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione (art. 4, co. 3);
 - l'informazione deve essere chiara e fornita per iscritto;
 - in caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto fra l'avvocato e l'assistito è annullabile.

Il procedimento (art. 8):

- Ha una durata non superiore a **sei mesi** (decorrenti dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa).
- Il termine è **prorogabile**, dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per periodi di volta in volta non superiori a **tre mesi**, con accordo scritto delle parti (**art. 6 d.lgs. n. 28/2010, modificato dal D.lgs. 27 dicembre 2024, n. 216**) e **si svolge senza formalità**, presso la sede dell'organismo o nel luogo dallo stesso indicato.